

Repertorio n. 36.535

Raccolta n. 17.027

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
"AMICI CONTRO LA SARCOIDOSI ITALIA - ONLUS"
che assumerà la denominazione
"AMICI CONTRO LA SARCOIDOSI ITALIA - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE"**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno 12 (dodici) giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 9 (nove), in Bologna, Viale Pietramellara n. 5. Davanti a me Dottor UMBERTO TOSI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in San Pietro in Casale,

è presente il Signor:

- MARTONE DR. FILIPPO, nato a Teramo il 27 luglio 1967, domiciliato a Bologna in via Lame n. 104, C.F.: MRT FPP 67L27 L103F e per la carica ove infra,

persona della cui identità personale io notaio sono certo, il quale interviene ed agisce nel presente atto, oltre che in proprio, quale associato, anche quale Presidente del Consiglio Direttivo della associazione denominata "AMICI CONTRO LA SARCOIDOSI ITALIA - ONLUS" con sede a Bologna, via Giuseppe Ruggi n. 7/d, avente Codice Fiscale 91340640373, Associazione iscritta in data 24 gennaio 2013, prot. 3530, all'anagrafe unica delle Onlus, tenuta dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna nel settore di attività 1 - assistenza sociale e socio sanitaria.

All'uopo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati di detta associazione e pertanto, a norma dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea e dichiara che:

- 1) l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno e ora, anche a norma dell'art. 73 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni;
- 2) che l'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata in data 11 giugno 2021 alle ore 5,30;
- 3) che l'assemblea è stata convocata mediante avviso inviato in data 22 maggio 2021 a tutti gli aventi diritto, conformemente a statuto ed alla normativa emergenziale attuale, prevedendo il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, con indicazione del link al quale collegarsi;
- 4) che l'assemblea straordinaria degli associati è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1) Correzioni ed integrazioni allo statuto già oggetto di deliberazione lo scorso 6 marzo 2021 (alla presenza del notaio Dott. Umberto Tosi)";

*Registrato all'Ufficio
Territoriale Bologna*

Il 12 Giugno 2021

Al N. 29212 S. IT

Esatte € 245,00

r_emiro.Giunta - Prot. 15/06/2021.0590497E

5) che sono presenti, in proprio gli associati risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, ove sono indicati:

- gli associati aventi diritto al voto, in numero di 248 (duecentoquarantotto), di cui 27 soci onorari;
- quelli presenti in proprio per totali 24 (ventiquattro) associati;

6) che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli amministratori:

- Gianluca Ziosi, Vice Presidente;
- Amelia Carlucci, Segretario;
- Francesca Metta, Consigliere;

mentre ha giustificato la sua assenza l'altro Consigliere e Tesoriere Giorgia Martone;

dichiara il Presidente che non è stato nominato l'organo di controllo;

7) che tutti gli associati intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione;

8) che ha accertato la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti;

9) che pertanto dichiara validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno esponendo le ragioni che rendono necessarie alcune modifiche ed integrazioni al testo del nuovo statuto approvato in data 6 marzo 2021, al fine di adeguarlo a quanto richiesto dal Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale, il Contrasto alla Povertà e Terzo Settore, della Regione Emilia Romagna, sospendendo il procedimento di accertamento del possesso dei requisiti di iscrivibilità nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozioni Sociale, di cui alla L.R. Emilia Romagna 34/02 e SS. MM., in particolare rilevando che:

- all'Art. 1 è stata inserita la dicitura "associazione di promozione sociale", sia l'acronimo ETS, mancando tuttavia, relativamente a quest'ultimo, nel caso lo si voglia mantenere, la clausola di non applicazione fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore;

- all'Art. 9, ove si prevede in capo ai soci il diritto di prendere visione dei libri sociali, è opportuno specificare le modalità attraverso le quali essi possono esercitare "in concreto" tale diritto;

- agli Artt. 19 et 20, in relazione all'assemblea straordinaria che delibera su modifiche statutarie, è prevista la possibilità di una seconda convocazione pri-

va di quorum costitutivo, mentre sarebbe necessario provvedere, secondo un'interpretazione Ministeriale, un quorum costitutivo;

- agli artt. 2, 28 et 30 si parla di 'organizzazione di volontariato, anziché di "associazione di promozione sociale".

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso unanime e previa verifica degli astenuti e dei contrari,

delibera

1) di modificare gli articoli 1, 9, 19, 20, 2, 28 e 30 dello statuto nel modo seguente:

"Art. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "AMICI CONTRO LA SARCOIDOSI ITALIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

"Art. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, prendendone direttamente visione, in originale o in copia certificata conforme, formulando idonea e dettagliata richiesta al Consiglio Direttivo e, se nominato, all'Organo di controllo, la quale richiesta dovrà pervenire ai medesimi, per lettera raccomandata o p.e.c., almeno sette giorni prima della data fissata per la presa visione;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017."

"Art. 19) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo nel caso in cui debbano essere deliberate modifiche statutarie, nel qual caso sarà comunque necessaria la presenza degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà degli stessi."

"Art. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede."

"Art. 2) SEDE

La sede dell'associazione di promozione sociale è stabilita in Comune di Bologna (BO), con indirizzo, attualmente, in via Giuseppe Ruggi n. 7/d."

"Art. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili."

"Art. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti dell'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di un numero massimo di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione di promozione sociale;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.";

la copia aggiornata dello statuto, contenente le modifiche qui deliberate, mi viene consegnata dal Presidente ed io notaio l'allego al presente atto sotto la lettera 'B', omissane la lettura da me notaio per espressa dispensa avutane dal medesimo presidente;

2) di prendere atto che le nuove norme di statuto opere-

ranno con le scadenze e nei termini di legge;

3) di confermare quanto già deliberato nella precedente riunione del 6 marzo 2021, salvo quanto qui modificato;

4) di delegare al Presidente, nell'indicata sua veste, o quella persona che al momento dovesse ricoprirne la carica, ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte, che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità, ma solo per adattare gli stessi ad imperative norme di legge o di prassi;

5) di prendere atto che il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui alla normativa sulle ONLUS e sugli Enti del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente chiede ai partecipanti se qualcuno vuole intervenire.

Nessuno in particolare chiede di intervenire.

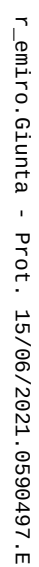
Null'altro a questo punto essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci.

Io notaio ho letto al comparente che l'ha approvato quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su tre fogli per nove intere pagine e parte di questa decima pagina.

Si sottoscrive essendo le ore dieci.

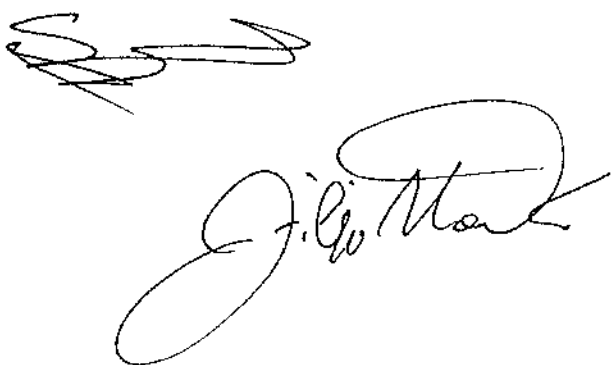
Firmato: Filippo Martone

Firmato: Umberto Tosi Notaio



Elenco soci al 22.05.2021 (convocazione assemblea)

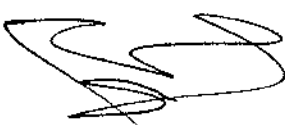
ID	Cognome	Nome	CAP	Città	Provincia	Presenza	Votazione
1	MARTONE	Filippo	40122	Bologna	BO	X	X
2	CARLUCCI	Amelia	71042	Cerignola	FG	X	X
3	ZIOSI	Gianluca	40050	Monte San Pietro	BO	X	X
4	MARTONE	Giorgia	40122	Bologna	BO		
5	ROSSI	Stefano	56030	Terricciola	PI		
6	LO IACONO	Giuseppe	31032	Casale sul Sile	TV		
7	CURCELLI	M. Rita	71022	Foggia	FG		
8	SOSI	Antonio	38065	Mori	TN		
9	COPOTELLI	Christian	20862	Arcore	MB		
10	COSTABILE	Peppino	88046	Lamezia Terme	CZ	X	X
11	CANZONIERI	Paolo	97100	Ragusa	RG		
12	MINORETTI	Donatella	22030	Castelmarte	CO		
13	MANZULLO	Elisa	40126	Bologna	BO		
14	CANNATA	Angelo	98122	Messina	ME	X	X
15	PERETTI	Annamaria	36100	Vicenza	VI		
16	ROMOLI	Giacomo	50125	Firenze	FI		
17	DANI	Alessandra	00058	Santa Marinella	ROMA		
18	DORDOLO	Amos	33017	Tarcento	UD		
19	BUFFAT	Patricia	50055	Lastra a Signa	FI		
20	IANNI	Stefania	67100	L'Aquila	AQ		
21	PIA	Margherita	15121	Alessandria	AL		
22	DI PAOLA	Alfia	92100	Agrigento	AG		
23	CURCI	Michèle	80077	Ischia	NA		
24	PIZZI	Emilia	41013	Castelfranco Emilia	MN		
25	GUIDA	Anna	81100	Caserta	CE		
26	CORBETTA	Laura	20842	Besana Brianza	MB		
27	FIESOLI	Vanna	50019	Sesto Fiorentino	FI		
28	CARUSO	Vincenzo	95030	Tremestieri Etneo	CT		
29	ANTONILETTI	Corrado	28863	Formazza	VB		



ALLEGATO "A" AL N. 17024 DI RACCOLTA

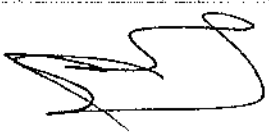
30	BAVARO	Elisabetta O.	20151	Milano	MI		
31	ROSETTO	Renzo	35010	Limena	PD		
32	FERRARI	Luciano	36053	Gambellara	VI		
33	CARUSO	Jean Pierre	50141	Firenze	FI		
34	RANIA	Simona	00187	Roma	RM		
35	MIGLIACCIO	Aniello	20134	Milano	MI		
36	IELPO	Nicola	89853	San Gregorio D'ippona	VV		
37	NICOLARDI	Roberto	22070	Montano Lucino	CO		
38	MICHELUTTI	Francesca	18139	Ventimiglia	IM	X	X
39	ZIANI	Claudio		Mossa	GO		
40	GIANNONI	Maria Paola	02100	Rieti	RI		
41	MARTINEZ	Loredana	00184	Roma	RM	X	X
42	PISANO	Assunta	80128	Napoli	NA		
43	SORTINO	Maria	98051	Barcellona Pozzo di Gotto	ME	X	X
44	BAGGIO	Patrizia	88050	ZAGARISE	CZ		
45	CLERICI	Nicoletta	21040	Gerenzano	VA		
46	NUCCIARELLI	Giampaolo	06125	Perugia	PG		
47	LEPORI	Mario Felice	31045	Motta di Livenza	TV		
48	PARTEL	Susan		Mezzano	TN		
49	BURGNICH	Arianna	33050	Ruda	UD		
50	BABINI	Ilaria	40033	Casalechio di Reno	BO		
51	VERRA	Gabriella	10042	Nichelino	TO		
52	GANDOLFI	Mariapiera	24011	Almè	BG	X	X
53	SAVINI	Micaela	50145	Firenze	FI		
54	GRANDOTTO	Nerina	37124	Verona	VR		
55	BONDI	Francesco	52010	Subbiano	AR		
56	BRANCALEONI	Massimo	40068	San Lazzaro di S.	BO		
57	ALLEGRI	Alberto	25080	Padenghe sul Garda	BS		
58	KRSTJANS	DOROTA	48122	Lido Adriano	RA		
59	HUSAK	Ienka	10064	Pinerolo	TO	X	X
60	ANEMA	Catharina	40053	Bazzano	BO	X	X
61	GABELLINI	Paola	47838	Riccione	RN		
62	RAGONE	Domenica	16157	Genova	GE		
63	COMPOSTELLA	Samanta	36027	Rosà	VI		

64	ALBERTI	Loredana	40034	Labante Castel D'Aino	BO		
65	SENAPE	Antonella	52100	Arezzo	AR		
66	FORNONI	Diego	24020	Ardesio	BG	X	X
67	STELITANO	Antonio	20831	Seregno	MB		
68	OLDANI	Alberto		Vaiano Cremasco	CR		
69	TACCONELLI	Mariapaola	00126	Roma	RM		
70	CHIAVAROLI	Alessio	57021	Venturina Terme	LI	X	X
71	CARRARA	Fiorenza	24020	Ranica	BG	X	
72	VANZAN	Molira	30010	Campagna Lupia	VE		
73	BRESSAN	Giovanna	22075	Lurate Caccivio	CO		
74	RAMPIN	Sandra	30010	Camponogara	VE		
75	BANFI	Paolo	21044	Città Cavaria con Prenazzo	VA		
76	BRUNELLO	Matteo	37036	San Martino Buon Albergo	VR		
77	TOLA	Silvana	09028	Sestu	CA		
78	ZECCHILLO	Maria Cecilia Cristina	12030	Casalgrasso	CN		
79	PAGLIARI	Lena Angela	01010	Biera	VT		
80	GALUPPI	Daniele	44033	Città Serravalle	FE		
81	ALZETTA	Vincenzina	20010	Alurno	MI		
82	CORBO	Nina	40134	Bologna	BO		
83	GIUNTA	Maria	16153	Genova	GE		
84	GATTI	Francesco					
85	FACCINI	Maddalena	37057	Raidon di San Giovanni Lupatoto	VR		
86	CAPPALLI	Chiara	42122	Reggio Emilia	RE		
87	BELTRAMO	Valeria	12044	Fraz. San Biagio Centallo	CN		
88	ATTISANO	Michela	10141	Torino	TO		
89	ZAMO'	Oretta	33044	Manzano	UD		
90	MIGLIARI	Giuseppe	42016	CADELBOSCO DI SOPRA	RE		
91	CAVALLARO	Renato	66023	Francavilla a Mare	CH		
92	POLI	Pierluigi	64011	Alba Adriatica	TE	X	
93	IACOPONI	Beatrice	64011	Alba Adriatica	TE	X	X
94	SAVARINO	Enzo Savio	94010	Calascibetta	EN		
95	SAVARINO	Beniamino	94010	Calascibetta	EN		
96	CUCCI	Maria	94010	Calascibetta	EN		
97	SAITTA	M. Piera	94010	Calascibetta	EN		




98	SAVARINO	Lucia	20092	Cinisello Balsamo	MI		
99	SABBATINI	Paola	56021	Cascina	PI		
100	DI TOMMASO	Vincenzo	20089	Rozzano	MI		
101	TARTABINI	Fausto	56033	Capannoli	PI	X	X
102	MOLICA	Fiorella	51017	Pescia	PT		
103	PRIVITERA	Giuliana	00019	Tivoli	ROMA		
104	SERRA	Francesco	07024	La Maddalena	OT		
105	CASTELLANO	Martina	10040	Volterra	TO		
106	ANTUONI	Salvatore	20021	Bollate	MI		
107	FALLARINO	Alessandro	82100	Benevento	BN		
108	bledig	Manuela	34079	Staranzano	GO		
109	ZEARO	Claudio	34079	Staranzano			
110	VISINTIN	Rosa Maria	34079	Staranzano			
111	bledig	Massimo	34079	Staranzano	GO		
112	BANDIRALI	Barbara	20127	Milano	MI	X	X
113	VINCI	Raffaella	20093	Cologno Monzese	MI		
114	BISCHI	Andrea	20083	Città Gaglianò	MI		
115	MELIS	Alessandra	42124	Reggio Emilia	RE		
116	SAMMICHELI	Sara	53031	Casole D'Elsa	SI		
117	CUSINATO	Guido	35013	Cittadella	PD		
118	SERRA	Francesca	07100	Sassari	SS		
119	PINNA	Maria Grazia	09042	Monserato	CA		
120	TAMANINI	Mauro	38057	Pergine Valsugana	TN		
121	BORTOLONI	Daniele	10125	Torino	TO		
122	SILVESTRI	Elena	40050	Castello d'Argile	BO		
123	CAVALIERE	Eleonora	43124	Parma	PR		
124	RODA'	Fortunato	89069	Marina di San Lorenzo	RC		
125	MASIA	Giovanni	47853	Cortano	RN		
126	CANNAO'	Carmen Silvia	16159	Genova	GE		
127	MANCINI	Rita	71100	Foggia	FG		
128	GHERARDINI	Alda	51100	Pistoia	PT		
129	SCARABOTTINI	Graziella	06049	Spoletto	PG		
130	MATZUZI	Franco	09074	Ghilarza	OR		
131	MORO	Claudia	28923	Verbania	VB	X	X

132	DEIANA	Lisa	07026	Olbia	SS		
133	MELIDEO	Alida	20815	Cagliari	MB		
134	CADEI	Adriano	24060	Sovere	BG		
135	TROFINO	Alessandro	24030	San Bartolomeo	BG		
136	COLOMBO	Chiara	24030	San Bartolomeo	BG		
137	GUGLIELMINI	Maria Pia	22100	Como	CO		
138	SPANO	Federico	07100	Sassari	SS		
139	MORINO	Maria	20128	Milano	MI		
140	FRANCHI	Sabrina	40051	Malalbergo	BO		
141	COLASANTE	Donato G.	66016	Guardiagrele	CH		
142	LIA	Patrizia	00055	Ladispoli	Roma		
143	VENTURA	Paola	40069	Bologna	BO		
144	ZERBINATI	Samuela	45024	FIESSO UMBERTIANO	RO		
145	CARLEO	Maria	59100	Prato	PO		
146	FABBRÌ	Armida	05029	San Gemini	TR		
147	FENAROLI	Anna	24060	Bossico	BG		
148	MAXIA	Cristiana	09047	Selargius	CA		
149	DANIELE	Francesca	35142	Padova	PD		
150	BELLAGAMBA	Leonardo	33040	Molmacco	UD		
151	MAIONE	Marina	80122	Napoli	NA		
152	SALVIONI	Danilo	24040	Stezzano	BG		
153	D'ANGIOLO	Giorgio	55047	Azzano di Seravezza	LU		
154	COLOMBO	Caterina	33100	Udine	UD		
155	GRIGOLATO	Luca	37045	Legnago	VR		
156	AMBROSINO	Saverio	80030	Mariglianella	NA		
157	ROZZI	Silvia	17020	Tovo San Giacomo	SV		
158	STERI	Gabriella	42857	Remscheid	GERMANIA		
159	BELLEZZA QUATER	Walter	10083	Torino	TO		
160	CARACUZZI	Rossella	50018	Scandicci	FI		
161	ROSONI	Donatella	40139	Bologna	BO		
162	GOTTARDI	Sonia	38057	PerGINE Valsugana	TN	X	
163	BIANCOLI	Giovanni	48022	Lugo	RA		X
164	BUI	Silvia	53014	Monteroni d'Arbia	SI		
165	DE GREGORIO	Carla	10147	Torino	TO		




166	SGRO'	Daniela	28925	Verbania	VB	X	X
167	METTA	Francesca	41019	Soliera	MO		
168	LUGLI	Ivan	41019	Soliera	MO		
169	D'ONGHIA	Giustina	70015	Noci	BA		
170	MANCUSO	Emilio	87010	Terranova da Sibari	CS		
171	PATACCONI	Fedra	50139	Firenze	FI		
172	DI LORENZO	Maurizio	10156	Torino	TO		
173	BORSATO	Luigi	35030	Selvazzano Dentro	PD		
174	SEMPREBONI	Mariangela	37052	Casaleone	VE		
175	CECCHI	Massimiliano	51031	Agliana	PT		
176	FALCONE	Antonio	87011	Cassano allo Jonio	CS		
177	PORRINI	Giannina	21020	Brebbia	VA		
178	DE ROSSI	Anna Marina	30171	Venezia Mestre	VE		
179	BELLO	Giuliana					
180	COVIELLO	Andrea	10146	Torino	TO		
181	MARCELLAN	Daniela	35020	Padova	PD		
182	VERRASCINA	Angela	75022	Irsina	MT		
183	COLLADON	Giacomo	31030	Casler	TV		
184	ALBERTAZZI	Mauro	48015	Cervia	RA		
185	CONCU	Teresina	09040	Segarlu	CA		
186	CONFORTI	Carmela	84049	Castel San Lorenzo	SA		
187	MAGLI	Stefania	40016	SAN GIORGIO DI PIANO	BO		
188	SCIBILIA	Alessandra	98051	Barcellona Pozzo di Gotto	ME		
189	MATTIOLI	Simone	61032	Fano	PU		
190	SPETTOLI	Alessandra	10074	Nole	TO		
191	PINTO	Roberto	10070	Pessinetto	TO		
192	SOSKIC	Jelena	60020	Sirolo	AN	X	X
193	LO SCIUTO	Mario	91015	Cutonaci	PA		
194	BAGGI	Cristina	29010	Pontenure	PC		
195	NARDIN	Francesca	30013	CAVALLINO TREPONTI	VE		
196	LEVRATTO	Alessio	17043	Carcare	SV		
197	ACCIARDI	Antonella	87036	Rende	CS		
198	MUSCIO	Domenica	85024	Lavello	PZ		
199	SPANO	Fabio P.	07026	Olibia	SS		



ID	Cognome	Nome	Presenza	Votazione
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

ID	Cognome	Nome	Presenza	Votazione
1	AGOSTINI	Carlo		
2	ALARI	Gabriella G.		
3	BENNETT	David		
4	BIANCHI	Francesco		
5	CINETTO	Francesco		
6	CONFALONIERI	Marco		
7	D'ALESSANDRO	Miriana		
8	DI MARCO	Fabiano		
9	FABIANI	Claudia		
10	FALCONE	Franco		
11	FAIOLO	Laura		
12	FOIS	Alessandro		
13	NAVA	Stefano		
14	PREDILETTO	Irene		
15	RICHELDI	Luca		
16	ROBERTI	Luca		
17	ROTTOLI	Paola		
18	SALVI	Fabrizio		
19	STANZIOLA	Anna A.		
20	VANCHERI	Carlo		
21	SUPPRESSA	Patrizia		
22	BONELLA	Francesco		
23	SPAGNOLO	Paolo		
24	BARGAGLI	Elena		
25	ALBERA	Carlo		
26	POLETTI	Venerino		
27	RENZONI	Elisabetta		

ALLEGATO "B" AL N. 17.027 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione 'AMICI CONTRO LA SARCOIDOSI ITALIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE'.

Art. 2) SEDE

La sede dell'associazione di promozione sociale è stabilita in Comune di Bologna (BO), con indirizzo, attualmente, in via Giuseppe Ruggi n. 7/d.

Art. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, oltre quelle ad esse strettamente connesse, secondarie e strumentali, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da

enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

In particolare, l'associazione ha per oggetto:

- a) l'assistenza delle persone affette da Sarcoidosi e malattie affini, mediante la predisposizione di servizi di assistenza sociale, medica ed infermieristica;
- b) la predisposizione e l'organizzazione di strutture di assistenza anche a distanza;
- c) la fornitura di assistenza psicologica integrativa delle prestazioni del servizio sanitario;
- d) la promozione della conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi ed informativi ritenuti più idonei;
- e) l'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato patologico;
- f) la promozione ed il favorire la ricerca di base sulla Sarcoidosi e delle malattie affini, anche mediante la costituzione di una fondazione;
- g) la promozione di occasionali raccolte di fondi in concomitanza di eventi organizzati dall'associazione, l'acquisizione di contributi ed elargizioni diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- h) lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione politica ed amministrativa che riguardino i soggetti affetti da Sarcoidosi e le loro famiglie;
- i) la pubblicazione periodica dei risultati della attività dell'associazione, sia economici sia dei progetti.

L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini.

L'associazione opererà nel territorio della Nazione Italiana.

L'associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi associativi e con riferimento all'oggetto sociale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017,

l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

Art. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000 (quindicimila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

L'associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai

fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

Art. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'adesione all'Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, prendendone direttamente visione, in originale o in copia certificata conforme, formulando idonea e dettagliata richiesta al Consiglio Direttivo e, se nominato, all'Organo di controllo, la quale richiesta dovrà pervenire ai medesimi, per lettera raccomandata o p.e.c., almeno sette giorni prima della data fissata per la presa visione;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

Art. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

Art. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 13) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno quattro mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

Art. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;

- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 15) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

Art. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al

diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto. Ciascun associato ha diritto a un voto; gli associati che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto pure ad un voto. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Art. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
- Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 7 (sette) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 19) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo nel caso in cui debbano essere deliberate modifiche statutarie, nel qual caso sarà comunque necessaria la presenza degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà degli stessi.

Art. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

Art. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento

dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive

convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite presso la sede dell'associazione sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

Art. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 24) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti.

Ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso agli altri amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica

certificata (P.E.C.) o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli altri amministratori possono proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore dovrà astenersi dal compiere l'operazione. Sull'opposizione decideranno gli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per 'organo amministrativo' si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Al sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

L'organo direttivo resta in carica per 3(tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Tuttavia, l'organo direttivo deve essere preventivamente autorizzato con decisione dell'assemblea per il compimento delle operazioni aventi ad oggetto beni immobili, nonché per tutte le operazioni il cui valore supera l'ammontare di euro 50.000 (cinquantamila).

Art. 25) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio

direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato a partecipare anche l'Organo di Controllo, al fine precipuo di vigilare sul rispetto dei termini di legge, dello statuto e della missione.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, come anche in appresso specificato;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i libri dell'associazione;
- coordina l'attività dell'associazione;

le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente, se

nominato, in caso di sua assenza o impedimento.

Potrà essere nominato dall'Assemblea o dall'Organo Amministrativo un Segretario col compito di organizzare le adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Organo Amministrativo in genere e dell'Assemblea, di predisporre ed inviare la corrispondenza, di curare gli aspetti amministrativi della gestione dell'associazione.

Con lo stesso criterio potrà essere nominato il Tesoriere, col compito di gestire la contabilità ed il patrimonio dell'associazione, di riscuotere le quote associative e di provvedere ai pagamenti delle spese.

Art. 26) All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 27) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.

2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ha diritto di partecipare a tutte le riunioni o sessioni dell'Organo amministrativo.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del

consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti dell'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di un numero massimo di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione di promozione sociale;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 31) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto

previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 32) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 33) ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 34) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori,

del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Art. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Art. 37) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 38) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 39) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di

associazione.

Certificazione di conformità
di copia informatica a originale analogico
(art. 22, d. lgs. 7/3/2005, n. 82 - art 68-ter, legge.
89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. Umberto Tosi, notaio in San Pietro in Casale, iscritto al Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. San Pietro in Casale, Via Matteotti n. 189, 12 (dodici) giugno 2021 (duemilaventuno).

Firmato digitalmente dal notaio Umberto Tosi



r_emiro.Giunta - Prot. 15/06/2021.0590497.E